



COMUNE DI VIGONOVO  
PROVINCIA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
Per la disciplina della concessione di sovvenzioni,  
contributi, sussidi e ausili finanziari e  
l'attribuzione di vantaggi economici

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 21.05.1991 e modificato  
con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 15.07.1991

## Sommario:

- FINALITA'
  - PROCEDURE, SOGGETTI AMMESSI
  - SETTORE SOCIALE, ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE RICREATIVE
  - CONTRIBUTI VARI
  - NORME FINALI
- 

## FINALITA'

### Art. 1

1. con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della L. 7.8.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

### Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

### Art. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

### Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8.6.1990, n. 142.

### Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all' art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

## PROCEDURE, SOGGETTI AMMESSI.

### Art. 6

1. Il Comune può agevolare:
  - a) la concessione di sovvenzioni
  - b) la concessione di contributi
  - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari
  - d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni", si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, ecc., aventi rilevanti entità;
- b) per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari", si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

### Art. 7

1. hanno titolo ad essere ammessi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi ed agli ausili finanziari comunali tutti gli organismi, le associazioni, i gruppi, le istituzioni, le cooperative, le fondazioni e le persone fisiche:

- a) che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative;
- b) che hanno la loro sede principale o secondaria nel territorio del Comune oppure che svolgono la loro attività principalmente anche se in modo esclusivo, a favore di cittadini, singoli o associati, domiciliati nel Comune;
- c) che operano senza scopo di lucro.

#### Art. 8

1. Possono essere ammessi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi e agli ausili finanziari comunali:
  - a) le attività assistenziali dirette al recupero psico-fisico di individui e famiglie e a prevenire situazioni di disagio familiare e sociale;
  - b) le iniziative dirette all'organizzazione di attività didattiche, culturali e formative a favore di giovani, adulti ed anziani;
  - c) le manifestazioni dirette a favorire la pratica e la diffusione dello sport fra i giovani;
  - d) le manifestazioni di particolare rilievo artistico, culturale, fieristico e sagra cittadina;
  - e) le attività e le manifestazioni sportive di particolare rilievo;
  - f) le manifestazioni dirette all'occupazione del tempo libero;
  - g) iniziative a favore dello sviluppo agricolo, attività produttive e commerciali.

#### Art. 9

1. Per ottenere le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari comunali, i soggetti indicati ai precedenti articoli devono presentare entro il 20 Settembre di ciascun anno precedente all'erogazione del contributo, domanda al Sindaco compilata sull'apposito modulo fornito dal Comune contenente:
  - a) la denominazione e la sede del richiedente;
  - b) la/e attività istituzionalmente svolta/e;
  - c) una descrizione dettagliata dell'attività, iniziativa o della manifestazione organizzata/e e/o promossa/e per la/e quale/i si richiede l'intervento finanziario comunale;
  - d) un sommario preventivo dei costi di gestione dell'ente oppure della singola iniziativa, a seconda che l'intervento finanziario è richiesto, rispettivamente, a sostegno dell'attività complessiva del richiedente o della singola iniziativa a cui si riferisce la richiesta stessa.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative o progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente o associazione organizzatrice e da tutti color che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti ad uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso al Comune o da altri enti pubblici o privati.
  - e) l'indicazione del soggetto responsabile dell'iniziativa, a cui devono essere rivolte le comunicazioni del Comune, nonché delle modalità per quietanzare il mandato di pagamento emesso dal Comune;

- f) la sottoscrizione per esteso e leggibile del Presidente dell'Ente richiedente, o della persona responsabile dell'iniziativa.
2. Dopo l'istruttoria dello ufficio che attesterà la rispondenza della richiesta ai presenti criteri, la Giunta delibererà in base ai programmi, ai piani di settore approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 –comma 2°, lett. b) della legge n. 142/90, nonché sulla base degli stanziamenti previsti in bilancio, la misura dell'intervento finanziario comunale, oppure indicherà i motivi del mancato accoglimento della richiesta.
- L'ammontare dei contributi che verranno concessi a istituzioni pubbliche e private, o ad altre forme organizzate di volontariato, sarà determinato tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta nel passato che di quella programmata e dell'interesse che l'attività stessa riveste per la comunità locale, sia, ancora, per i benefici diretti che essa apporta e per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura, dello sport e del tempo libero.
- Nella concessione di contributi avranno precedenza le forme associative che operino concretamente per realizzare gli interventi di cui ai precedenti artt. 7 e 8 e se le stesse hanno le caratteristiche in essi citate.
- Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede in caso di cessazione dell'attività la devoluzione al Comune dei beni, o di quei beni artistici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno da parte del Comune, di assicurare la conservazione e valorizzazione.
3. L'intervento finanziario comunale verrà erogato:
- a) per il 50% ad avvenuta esecutività della deliberazione di assegnazione;
  - b) per il restante 50% su presentazione del rendiconto della gestione dello Ente, se concesso a sostegno dell'attività complessiva dell'Ente, oppure, dell'attività iniziativa o manifestazione che ha beneficiato dell'intervento finanziario stesso.
4. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
- Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
5. La concessione dell'intervento è vincolata all'impiego del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato ed in caso contrari dovrà essere restituito al Comune.

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con il quale provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### Art. 11

1. La misura dei contributi comunali è prevista dal presente regolamento e calcolata al netto di eventuali contributi ricevuti allo stesso titolo da altri enti.

### SETTORE SOCIALE, ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE

#### Art. 12

1. Per le iniziative nel settore dell'assistenza, della cultura e dello sport aventi carattere di continuità o dirette alla realizzazione di opere strutturali, fruibili in tutto o in parte da tutti i cittadini, la contribuzione del Comune:
  - a) è subordinata alla stipulazione di una convenzione che stabilisca i reciproci obblighi e, se ricorre l'ipotesi la destinazione della struttura a d'uso pubblico;
  - b) è commisurata al valore economico dell'intervento proposto e all'utilità pubblica dello stesso;
2. La misura del contributo di cui al precedente comma è stabilita nella convenzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.  
Per quanto riguarda le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi la disciplina è stabilita in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8.6.2000, n. 142, da relativo regolamento.

#### Art. 13

1. Il Comune può intervenire direttamente o mediante delega all'unità locale socio-sanitaria, con prestazioni economiche sia in denaro che in natura a favore:

- a) di singoli o famiglie in condizioni di particolari necessità economiche;
- b) delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- c) dei minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
- d) degli ex-detenuti;
- e) delle persone di cui agli artt. 8 e 55 della legge 20.2.1958, n. 75;
- f) degli emigrati che rimpatriano definitivamente nel Comune di Vigonovo.

#### Art. 14

1. Gli interventi finanziari del Comune a favore dei soggetti di cui al precedente art. 13 avverrà secondo il criterio del "minimo vitale".
2. Per minimo vitale s'intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari integrato con la considerazione di alcuni bisogni di vita di relazione. Esso è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS al 1° gennaio di ogni anno.
3. Il "minimo vitale" del nucleo familiare composto di più persone è calcolato sommando le seguenti quote:
  - a) il primo componente: 100% della quota base
  - b) il secondo componente: 25% della quota base
  - c) per ogni altro componente: 10% della quota base
4. Gli importi dei contributi per spese sanitarie e per l'affitto devono essere aggiunti, nel limite massimo determinato ai sensi del comma 2 del successivo art. 15, alle quote di cui ai commi precedenti.
5. Il minimo vitale della persona sola è pari al 100% della quota base, maggiorata delle spese di cui al precedente comma 4.

#### Art. 15

1. L'entità del contributo da erogare per assicurare il "minimo vitale" è pari alla differenza fra il minimo vitale stesso, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 14 ed il reddito accertato.
2. La Giunta Comunale determina:
  - la misura massima dell'importo di cui al comma 4 del precedente art. 14;
  - la misura massima mensile del contributo di cui al comma 1 del presente articolo, erogabile nell'anno di competenza.
3. Nel caso in cui la Giunta non adotti alcuna determinazione entro il termine di cui al precedente comma si applicano le misure adottate per l'anno precedente.

#### Art. 16

1. Per ottenere il contributo di cui al precedente art. 15 dovrà essere presentata apposita richiesta al Sindaco e compilata sul modulo fornito dal Comune, contenente tutte le notizie e le dichiarazioni dirette ad accertare la composizione, la situazione abitativa e il reddito del nucleo familiare, nonché la mancanza di persone obbligate agli alimenti, l'assenza di proprietà immobiliari, di beni mobili, valori, eccezione fatte per l'alloggio occupato dalla famiglia se adeguato alle sue esigenze e per quegli immobili

- che, per il loro stato di conservazione o per la loro dislocazione, sono difficilmente commerciabile o di scarso valore economico.
2. La domanda e la dichiarazione sono ricevute dal Responsabile dell'Ufficio per il servizi sociali del Comune.
  3. Gli accertamenti eventualmente necessari per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese devono essere effettuati d'Ufficio e , solo nei casi in cui ciò non sia possibile, mediante la richiesta di produzione di documenti integrati.
  4. La Giunta determina ogni trimestre l'ammontare dei contributi da erogare, sulla base delle richieste pervenute e dell'istruttoria svolta d'ufficio per i servizi sociali e su parere della Commissione Assistenza, che attesterà la rispondenza delle domande accolte ai criteri di cui al presente Capo.
  5. Il contributo è erogato con periodicità mensile.
  6. Il beneficiario è tenuto obbligatoriamente a comunicare al Comune eventuali variazioni delle condizioni economiche che ne hanno determinato l'erogazione del contributo stesso.

#### Art. 17

1. Il Comune può agevolare il ricovero nelle apposte strutture residenziali delle persone che non riescono a vivere in modo autonomo nel proprio ambiente, mediante un concorso nel pagamento della retta di degenza
2. il concorso del Comune deve essere tale da assicurare all'assistito una quota pari al 10% della pensione minima per i lavoratori erogata dall'INPS al primo gennaio di ciascun anno.
3. Nel rispetto del limite di cui al precedente comma, il concorso del Comune è subordinato:
  - a) alla mancanza di persone obbligate agli alimenti oppure all'esistenza di persone obbligate agli alimenti in condizioni di indigenza o sprovvisti di reddito superiore al "minimo vitale", determinato ai sensi del precedente articolo 15.
  - b) All'insufficienza del reddito dell'assistito per il pagamento della intera o di una quota parte delle rette di ricovero.
4. Il Comune esperirà azione di rivalsa per il recupero delle somme pagate, qualora sia accertata l'esistenza di persone obbligate agli alimenti, che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 3, o di beni immobili di proprietà dello stesso assistito o delle persone obbligate agli alimenti, con esclusione dell'alloggio di proprietà direttamente utilizzato per propria abitazione dalle persone obbligate agli alimenti e di quegli immobili che, per il loro stato di conservazione o per la loro dislocazione sono difficilmente commerciabili o di scarso valore economico.
5. Dopo l'istruttoria del Settore dei servizi sociali che proporrà la misura del concorso comunale sulla base dei criteri fissati dal presente articolo, la Giunta provvederà, previo parere della Commissione Servizi Sociali, a determinare l'importo dell'intervento finanziario del Comune.

#### Art. 18

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione consiliare competente, sulla base di apposita relazione del Settore dei servizi sociali, potrà disporre

l'erogazione di contributi economici "una tantum" a favore di individui o famiglie che versano in particolari situazioni di bisogno, non ricomprese nella fattispecie considerata del presente Capo. Il contributo "una tantum" non è reperibile nello stesso anno.

#### Art. 19

1. Il Comune al fine di favorire l'estensione del servizio pubblico di trasporto, può concedere contributi ad imprese che esercitano tale servizio nel territorio comunale.
2. La misura e le condizioni per l'erogazione del contributo devono essere fissate in un'apposita convenzione da stipulare con l'impresa esercente il servizio di trasporto.

### CONTRIBUTI VARI

#### Art. 20

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
  - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati e altri organismi o gruppi volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione e dell'ambiente;
  - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
  - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative inutili per la loro protezione;
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi.

### NORME FINALI

#### Art. 21

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

#### Art.22

1. Per l'anno 1991 le domande per ottenere sovvenzioni, contributi e sussidi devono essere presentate al Sindaco entro 60 giorni dall'esecutività del presente Regolamento.
2. Il Segretario Comunale dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti previsti all'art. 3.